

**ASSOCIAZIONE CONSORTI DIPENDENTI
MINISTERO AFFARI ESTERI
ROMA**

**VADEMECUM
SCOLASTICO**

AGGIORNATO MARZO 2009

INTRODUZIONE

Il rientro a Roma e l'inserimento o reinserimento nelle scuole ed università italiane, oppure in una delle scuole straniere comporta una serie di difficoltà di carattere burocratico.

In collaborazione con gli Uffici competenti della Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche (MIUR); dell'Ufficio distaccato del MIUR per le questioni universitarie all'EUR e il Centro Servizi Amministrativi (già Provveditorato) abbiamo preparato un pacchetto d'informazioni pratiche su come affrontare i vari problemi connessi a "nulla osta", equipollenza dei titoli di studio, ecc. e su quale iter da seguire.

Il personale addetto ai vari uffici in questione spesso cambia prima che questo Vademecum possa essere riaggiornato; ma in Associazione troverete sempre qualcuno che vi possa aiutare o, perlomeno, indirizzare all'ufficio giusto per il vostro problema individuale.

In Associazione (tel. 06 3691-3909; e-mail: acdmae@esteri.it) potete inoltre ottenere un elenco completo e aggiornato delle scuole straniere riconosciute dallo Stato italiano che operano a Roma ("Come e Dove – Scuole Straniere a Roma"), nonché una lista delle scuole italiane all'estero.

Alla base di praticamente tutti i capitoli qui trattati, figura il "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" (DL 16.4.1994, n.297). Gli articoli di volta in volta pertinenti sono riportati o riassunti nei singoli capitoli; il testo completo può essere richiesto in Associazione.

Molte informazioni si trovano ormai sulle varie pagine di internet, oppure in "intranet". I relativi indirizzi sono trascritti alla fine dei singoli capitoli.

All'Associazione Consorti saremmo molto grati se, chi avesse incontrato ulteriori problemi con le varie procedure, chi venisse a sapere di cambiamenti di disposizioni o di personale addetto nei diversi uffici, di indirizzi, numeri di telefono, ecc., chi avesse da proporre suggerimenti o da avanzare critiche, lo comunicasse al nostro ufficio.

Ogni elemento ci sarà utile per migliorare ed arricchire il VADEMECUM SCOLASTICO nella sua prossima edizione.

CAPITOLO I

Iscrizione presso scuole pubbliche italiane a livello primario e secondario

A) Provenienti da scuole italiane all'estero pareggiate o aventi riconoscimento
v. DL 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 n.1 e 2

B) Provenienti da scuole non italiane all'estero
v. DL 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 378 e 379

In tutti e due i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta. Sarà il Consiglio di classe a decidere sull'ammissione dell'alunno e dove inserirlo.

N.B. Bisogna iniziare le pratiche molto per tempo prima dell'inizio dell'anno scolastico, anche perché le rispettive non hanno spesso richieste di ammissione del genere.

Documenti necessari:

1. Domanda di ammissione per la classe auspicata, indirizzata al Preside
2. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:
 - traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatico-consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia (molto costoso!), oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del Paese al quale si riferisce il documento;
 - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
 - dichiarazione di valore "in loco", ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra).
4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana;
5. Elenco dei documenti presentati.

A questa documentazione si dovrà aggiungere quella abitualmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane:

- a) atto di nascita
- b) certificato di vaccinazione
- c) certificato di residenza

CAPITOLO II

Equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello italiano

v. Art. 13 della L. 29/1/06, n. 29, che modifica il DL 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Artt. 379 e 380 (abrogato).

I cittadini europei possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di studio straniero con quello corrispondente italiano (licenza elementare, licenza media inferiore, maturità, qualifica professionale) secondo le modalità qui elencate:

Documenti necessari:

1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato degli Studi) (Modello v. sotto)
2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:

- traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
 - legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana della firma della Autorità che ha emesso l’atto;
 - dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente, relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.
3. Certificato di cittadinanza europea;
4. Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia.
Tale curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza.

L’equipollenza di terza media si può richiedere solo presso l’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.

L’equipollenza dei titoli di studio riconosciuti stranieri, come ad esempio l’IB, Lycee Francais e la Deutsche Schule, non richiedono la traduzione dei programmi.

Per quanto riguarda il corso di studio finale per il quale si richiede l’equipollenza, l’interessato dovrà inoltre allegare il programma delle materie oggetto del corso stesso. Questo programma, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.

5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).
7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

N.B.

Per “Rappresentanza diplomatico-consolare competente” si intende l’Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli; Ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.

Esempio: se lo studente ha frequentato il liceo francese in Argentina che dipende dall’Académie de Grenoble (Francia), sarà il Consolato italiano a Grenoble a dover rilasciare le dichiarazioni richieste.

Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, egli dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato), a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza.

Licenza Elementare e Media

Lo studente che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato almeno 5 anni di scuola può facilmente ottenere l'equipollenza con la Licenza elementare italiana. Dopo 8 anni o più di scolarità può ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con la Licenza media italiana.

I documenti richiesti sono gli stessi elencati sopra.

N.B. Si ricorda che la Licenza media è un titolo indispensabile in Italia, sia per potersi iscrivere alle scuole medie superiori italiane, sia per qualsiasi posto di lavoro (che non richieda la maturità).

Domanda di equipollenza

Il/La sottoscritto/a..... a
il.....trovandosi nella condizione di chiede ai sensi
dell'art. 13 della L. 29/06, l'equipollenza al diploma di
(indicare licenza elementare, media, qualifica o maturità) del seguente titolo finale di studio
straniero
Conseguito nell'anno..... (aggiungere "come candidato privatista" qualora il
titolo sia stato conseguito in quella condizione) presso la Scuola
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità che

- in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con altro
titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio
Scolastico Provinciale;

-di essere in possesso della cittadinanza europea;

-di aver trascorso all'estero, in qualità dii seguenti periodi

..... e di avere la seguente residenza e il seguente recapito
..... (no. tel.) al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda.

Il/La sottoscritto/a si impegna di presentare la restante documentazione necessaria al più
presto possibile.

Data

Firma del richiedetene

Firma del genitore se il richiedente è
Minorenne

La domanda corredata dei documenti sopra illustrati deve essere inoltrata a:

Ufficio Scolastico Provinciale

Ufficio Scolastico per il Lazio - Sezione Diplomi

alla c.a. del Dott. IANOTTA stanza 629

Via Luigi Pianciani, 32

00185 ROMA

Orari di ufficio: Lunedì-Venerdì ore 9.30-13.30; 15-17

tel. 06 77392433

CAPITOLO III

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia

v. DL 16.4.1994, n.297, Art. 382 (già Legge 15.3.86, n.69)

Comma 1- I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni dell'Art. 379, relativamente alle dichiarazioni di **equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia**, corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione superiore (maturità). Condizione: l'iscrizione presso dette scuole deve essere avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.

Comma 2- A questo scopo, il **Ministero della Pubblica Istruzione**, rilascia un “**nulla osta**” alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni del comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell'Art. 266 del DL (v. sopra).

Comma 3- La dichiarazione di **equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera** viene rilasciata dal Centro Servizi Amministrativi (già Provveditorato agli Studi) a cui l'interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta (v. comma 2) , nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare italiana da cui risulta che l'interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari.

Modalità per la domanda di “nulla osta”

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti, per ottenere il “nulla osta” **all prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano, devono presentare un'apposita domanda secondo l'accluso modello, al Ministero della Pubblica Istruzione – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici – Uff. VII almeno un mese prima dell'inizio dell'anno scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.**

Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di “nulla osta” può essere presentata dall'interessato alla detta DG al momento del rientro in Italia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
2. Attestato di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura civile.

La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare italiana competente.

3. Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera frequentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secondo l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto 2. Tale dichiarazione deve essere collegata con timbri contestuali all'attestato in questione (o una sua copia autenticata).
4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero in Italia, con traduzione ufficiale (v. sopra).
5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e, nel caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il "nulla osta" è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferisca presso un'altra scuola straniera deve chiedere un ulteriore nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola.

E' opportuno far presente che il "nulla osta" ha come unico scopo quello di verificare:

- a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusione di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all'estero. **Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrispondente**, secondo le disposizioni della legge;
- b) la scuola straniera in Italia fa parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata all'estero;
- c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autorizzata al funzionamento in Italia ai sensi del *D.P.R. 18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40)*, o è stata esplicitamente e specificamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano.

Si fa presente che il "nulla osta" deve essere allegato alla domanda di equipollenza da presentare al Centro Servizi Amministrativi (già Provveditorato) per il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia (ai sensi del *DL 16.4.1994, n.297, art.382, comma 3 – ex legge 15.3.1986, n.69*).

Non occorre il "nulla osta" soltanto per la scuola francese "Chateaubriand" e la scuola tedesca "Scuola Germanica di Roma". Grazie a accordi culturali tra i due paesi e l'Italia, entambe sono considerate alla stessa stregua di scuole italiane; il "Baccalauréat" e l'"Abitur" corrispondono alla maturità scientifica italiana (dettagli v. Cap IV).

Presupposto è però che i figli di cittadini italiani (1 genitore) studino l'italiano come "lingua madre". Nel caso che il figlio non avesse mai studiato all'estero l'italiano o solo poco e non si sentisse quindi in grado di sostenere all'esame di maturità la prova di italiano come lingua madre, si può richiedere un **"nulla osta preventivo"** al fine di poter seguire l'italiano come "lingua straniera".

Modello di domanda di “nulla osta”

La domanda va redatta in carta da bollo nel caso di prosecuzione degli studi presso scuole secondarie superiori straniere operanti in Italia.

Al Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
-Ufficio VII
Viale Trastevere 76 A
00153 ROMA

Il/La sottoscritto/a nat. a..... il trovandosi nelle condizioni di (cittadino italiano residente o che ha risieduto all’estero per motivi di lavoro / professionali) oppure congiunto di (indicare rapporto di parentela), proveniente dalla scuola (denominazione, località, Paese), chiede ai sensi dell’art.382 D.L.vo 16.4.94, n.297 il nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola (denominazione, indirizzo), classe

Il /La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di aver trascorso all’estero per motivi di lavoro /professionali propri o (se congiunto) di (indicare rapporto di parentela), i seguenti periodi
- di avere la seguente residenza.....ed il seguente recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda.

N.B. Nel caso di problemi di ogni genere (**specialmente sulla valutazione dei “cicli di studio”**) inerenti alle domande di nulla osta e equipollenze ci si può anche rivolgere alla responsabile del relativo ufficio distaccato del Ministero dell’Istruzione presso il MAE:

Dott.ssa Sabina SABATINI
c/o D.G.C.C. Ministero Affari Esteri, Uff. IV
Tel. 06 3691 4053
Fax.: 06 3691 8368

Sito utile del Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it

CAPITOLO IV

SCUOLE STRANIERE IN ITALIA

Lo stato italiano ha firmato, rispettivamente con la Francia e con la Germania, degli accordi culturali per il pieno riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Italia presso il Liceo “Chateaubriand” e la “Scuola Germanica di Roma”.

Tali accordi prevedono il superamento di esami di italiano e di altre materie insegnate in italiano al fine del riconoscimento del titolo finale.

Liceo Francese “Chateaubriand”

“Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere italo-francese del novembre 1984 approvata dal Parlamento il 17 febbraio 1987.

L'accordo prevede la **piena equipollenza** a tutti gli effetti di legge del Baccalauréat conseguito presso questo Liceo con la maturità italiana, a prescindere dalla precedente carriera scolastica e **indipendentemente dalla cittadinanza dell'allievo.**

Scuola Germanica di Roma (Deutsche Schule Rom)

In base ad un Accordo Culturale tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana del 1975 (detto “Memorandum”) la Scuola emette un diploma di maturità che equivale pienamente ad una maturità scientifica italiana e dà quindi diritto di accedere alle università italiane e tedesche senza alcun esame supplementare (Gazzetta Uff. 151/75).

I **passaggi** da una qualsiasi classe delle due scuole **ad una scuola italiana** sono possibili come da qualunque scuola straniera all'estero, con eventuali prove decise dal Consiglio di classe.

Un elenco delle scuole straniere operanti a Roma, riconosciuti dallo Stato Italiano, completo di indicazioni sulle rette scolastiche, caratteristiche delle scuole, indirizzi ecc. può essere chiesto all'Associazione Consorti MAE.

CAPITOLO V

Scuole europee

Le Scuole Europee sono **istituti d'istruzione ufficiali controllati congiuntamente dai governi degli Stati membri dell'UE**. Spetta alle autorità nazionali (Ministeri Pubblica Istruzione e Affari Esteri) la nomina del personale insegnante di ruolo: Ispettori dei vari Ministeri della Pubblica Istruzione decidono il curriculum e visitano le scuole regolarmente. Le Scuole Europee sono state create per i figli del personale delle istituzioni dell'UE, ma sono aperte anche ad altri studenti nella misura in cui ci sono posti a disposizione. La fondazione delle Scuole Europee risale al 1963.

Informazioni dettagliate:

www.eursec.org

Central Office of the Representative of The Board of Governors of the European Schools

Rue de la Loi, 200

Batiment Arlon 80

B-1049 BRUXELLES

Tel.: 0032 2 295.37.46/47/48

Fax: 0032 2 230.19.30

Presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles (bilaterale) è presente un ispettore scolastico che può offrire informazioni utili e aiuto riguardo alle scuole europee.

CAPITOLO VI

International Baccalaureat (IB)

La "International Baccalaureat Organization " (IBO) fu fondata a Ginevra nel 1968 e, in quanto organizzazione senza scopo di lucro per l'educazione ha elaborato i programmi didattici che sono alla base dei certificati IB.

Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel mondo che sono autorizzate ad offrire i tre programmi previsti: "Diploma Programme " (DP), "Middle Years Programme" (MYP), "Primary Years Programme" (PYP).

Il **DP** consiste in un corso di studi pre-universitari di due anni (disponibile in inglese, francese e spagnolo) che in genere permette a studenti molto motivati di scuole secondarie di adempiere anche ai presupposti dei vari sistemi nazionali di educazione secondaria e porta al conseguimento dell'IB, il quale dà accesso senza ulteriori esami a più di 1000 università in ca. 47 paesi.

Informazioni dettagliate:

www.ibo.org

CAPITOLO VII

Altre informazioni utili : servizi del MAE

1. **Provvidenze scolastiche (rimborso parziale rette scolastiche scuole straniere in Italia)**
Competenza dell'Ufficio IV D.G.A.A. B.P. (Piano R) *Secondo cap.1508: Art.179 D.P.R. 18/67*

Verso Aprile di ogni anno, questo ufficio invia un telespresso circolare a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari, agli Istituti di Cultura, nonché a tutti gli Uffici del MAE un telespresso circolare con le condizioni e i moduli per la domanda delle provvidenze scolastiche.

Riassumiamo qui di seguito i passaggi più importanti:

Natura delle provvidenze scolastiche e i destinatari - Ambito di applicazione

Con decorrenza dal 1. Gennaio 1999 sono state introdotte alcune nuove disposizioni a favore sia del personale in sede a Roma al MAE che del personale in servizio all'estero.

La norma citata sopra dispone:

Al personale in servizio all'estero che abbia figli a carico che frequentino nel paese di servizio **regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria**, e che sostiene una **spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio per ciascun figlio**, è accordato a domanda, un **rimborso delle spese scolastiche** relative all'iscrizione ed alla frequenza commisurato alla differenza tra le spese effettive e l'ammontare della maggiorazione.

Il rimborso è limitato alle sole spese di iscrizione e di frequenza. NON a altri tipi di spesa, quali: mensa, trasporto, libri, divise, attività supplementari ecc.

Il beneficio di cui sopra **non può essere esteso** alla fruizione delle provvidenze scolastiche se in Italia o se proseguono gli studi nella sede estera una volta che il dipendente MAE non si trova più in loco.

Al personale di ruolo richiamato in Italia è riconosciuto un **rimborso** delle spese sostenute per la frequenza dei figli a carico presso scuole straniere operanti in Italia **a condizione** che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. **Il rimborso** ha luogo **soltanto nei casi** in cui l'**iscrizione** avviene **per le tre classi finali del corso di studi**, nei limiti della durata effettiva degli studi.

Le **domande devono** pervenire all'ufficio competente **entro il 31 luglio di ogni anno**, con riferimento all'anno scolastico appena passato.

L'ammontare dei rimborsi viene determinato all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro del Tesoro; comunque non potrà essere superiore al 90% delle spese sostenute dal personale in servizio all'estero e al 60% delle spese sostenute dal personale in servizio in Italia, entro i limiti delle disponibilità di bilancio assegnate al MAE sul capitolo 1508.

Il competente Uff. IV procede alla liquidazione equitativa di tali percentuali, qualora la disponibilità di bilancio risultasse non corrispondente al massimale di rimborso ipotizzato.

N.B. Purtroppo non è stato finora possibile ottenere informazioni sicure né sull'ammontare del rimborso, né sui criteri che vengono applicati per la concessione di tali rimborsi, nonostante le regole riassunte qui sopra.

1. **Sussidi e contributi scolastici (borse di studio)**

Competenza dell'Ufficio VI – D.G.PE (III. Piano, stanza 3406 ore 10-12)

Ogni anno, l'Uff. VI (Affari Sociali) mette a disposizione del personale interessato fondi per contributi scolastici che verranno concessi ai figli dei dipendenti di ruolo del MAE in relazione ai risultati conseguiti durante l'anno scolastico: il profitto dell'alunno non dev'essere inferiore al sette, o non inferiore a "buono" nella votazione finale di diploma, o non inferiore ai 70 centesimi; sono ammessi istituti o scuole anche se straniere (scuola francese-tedesca-americana-inglese) purché frequentati in Italia; la documentazione deve essere tradotta in italiano da parte dell'istituto straniero.

La data esatta (per lo più fine settembre) del termine di presentazione della domanda viene comunicato (N.B. non con molto anticipo e durante il mese di agosto!) dallo stesso Uff. VI Affari Sociali come "Messaggio a diffusione generale".

Moduli di iscrizione e consegna della domanda presso l'Uff. VI.

2. Borse di studio per l'estero

Competenza dell'**Ufficio VI – D.G.P.C.C. – settore borse di studio per l'estero**

e-mail: dgpcc.uffVI@esteri.it

Alcuni stati esteri e Organizzazioni internazionali offrono borse di studio utilizzabili per seguire corsi presso Università o Istituti superiori stranieri (statali o legalmente riconosciuti), per effettuare ricerche presso archivi, centri culturali, biblioteche, laboratori ecc. e per seguire corsi di lingua presso centri specializzati.

Sito internet: www.esteri.it/attività/DGRC/index.htm

Il bollettino con tutte le informazioni utili al riguardo è riprodotto sul sito internet e viene aggiornato annualmente.

Esistono anche delle **borse di studio concesse dal Governo Italiano a cittadini stranieri ed Italiani residenti all'estero.**

Informazioni sul sito www.esteri.it/polestera/dgpcc/05/0504stranieri.htm

3. Elenco Scuole Italiane nel Mondo

Competenza dell'**Ufficio IV – D.G.P.C.C. Tel. 4125**

La D.G. per la Promozione e la Cooperazione Culturale ha curato un elenco delle scuole italiane nel mondo. Prossimamente nell'elenco dovrebbero essere anche incluse le date d'inizio dell'anno scolastico nei vari paesi.

Si consiglia la consultazione del sito: www.esteri.it/mappa

Click su Promozione Culturale - Scuole

Per i cittadini europei in possesso di un titolo di studio che debbano e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano e vogliano partecipare a pubblici concorsi presso pubbliche amministrazioni, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell'art. **38 del D.Leg.vo 165/200**. (v. allegata domanda).

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.P.P.A. – Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Al Ministero⁽¹⁾

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
di cittadinanza _____
residente a _____ in Via _____
telefono _____ fax _____ email _____

chiede, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l'equivalenza del proprio:

titolo di studio⁽²⁾ _____
rilasciato da⁽³⁾ _____
in data _____

dovendo partecipare a:

⁽⁴⁾

Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data _____

Firma

Si allegano, per il dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si allegano, per il Ministero competente (MIUR o Pubblica Istruzione), i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁽⁵⁾ e legalizzato⁽⁶⁾ con allegata dichiarazione di valore;⁽⁷⁾
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione;⁽⁸⁾
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

- ⁽¹⁾ indicare il Ministero competente al riconoscimento (Miur o Ministero Pubblica Istruzione)
- ⁽²⁾ indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.)
- ⁽³⁾ indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio
- ⁽⁴⁾ indicare il concorso a cui si intende partecipare e l'amministrazione che lo ha bandito
- ⁽⁵⁾ Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte MAE)
- ⁽⁶⁾ La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la [Dichiarazione di valore in loco](#). Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la [Dichiarazione di valore in loco](#). Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:
- 1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1968 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure
 - 2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)
- ⁽⁷⁾ La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi
- ⁽⁸⁾ tale certificazione deve essere rilasciata dall'Università o dalla Scuola.

Riferimenti:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento tel. 06-68997453-7470

Email: servizioreclutamento@funzionepubblica.it

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica - Ufficio IX

(per i titoli di studio a carattere accademico)

Tel. 06-97727450

Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

Ministero della Pubblica Istruzione – D.G. Ordinamenti Scolastici - Ufficio VII

(per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado)

Tel. 06-58493632

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

Per i cittadini europei in possesso di un titolo di studio che debbano e non siano in possesso di un decreto di equipollenza al corrispondente titolo italiano e vogliano partecipare a corsi o concorsi presso enti o pubbliche amministrazioni, possono chiedere il riconoscimento del titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi dell'art. **12 della L. n. 29/06**. (v. allegata domanda).

AI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento per l'Istruzione
D.G. Ordinamenti Scolastici – Ufficio VII
V.le Trastevere, 76/A
00153 Roma

Al ⁽¹⁾

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 12 della legge 29/1/06, n. 29.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
di cittadinanza _____
residente a _____ in Via _____
telefono _____ fax _____ email _____

chiede, ai sensi dell'art. 12 della legge 29/1/06, n. 29, l'equivalenza del proprio titolo di studio

rilasciato da ⁽²⁾ _____
in data _____

dovendo partecipare a:

⁽⁴⁾ _____

Chiede, inoltre, che il relativo parere di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

Data _____

Firma _____

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁽⁵⁾ e legalizzato⁽⁶⁾ con allegata dichiarazione di valore;⁽⁷⁾
- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione;⁽⁸⁾
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

⁽¹⁾ indicare l'Ente, Amministrazione che ha bandito il corso o il concorso;

⁽²⁾ indicare il titolo di studio;

⁽³⁾ indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

⁽⁴⁾ indicare il corso o concorso a cui si intende partecipare

⁽⁵⁾ Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al

testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte MAE)

⁽⁶⁾ La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la [Dichiarazione di valore in loco](#). Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la [Dichiarazione di valore in loco](#). Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:

1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1968 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure

2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

⁽⁷⁾ La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

⁽⁸⁾ tale certificazione deve essere rilasciata dalla Scuola.

Riferimenti:

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici - Ufficio VII
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO I: ISCRIZIONE PRESSO SCUOLE PUBBLICHE ITALIANE A LIVELLO PRIMARIO E SECONDARIO	3
CAPITOLO II: EQUIPOLLENZA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DEL TITOLO DI STUDIO STRANIERO CON QUELLO ITALIANO	3
DOMANDA DI EQUIPOLLENZA	6
CAPITOLO III: RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI DA CITTADINI ITALIANI IN SCUOLE STRANIERE IN ITALIA	7
MODALITÀ PER LA DOMANDA DI “NULLA OSTA”	7
MODELLO DI DOMANDA DI “NULLA OSTA”	9
CAPITOLO IV: SCUOLE STRANIERE IN ITALIA	10
CAPITOLO V: SCUOLE EUROPEE	11
CAPITOLO VI: INTERNATIONAL BACCALAUREAT (IB)	11
CAPITOLO VII: ALTRE INFORMAZIONI UTILI : SERVIZI DEL MAE	12
1.Provvidenze scolastiche	12
2.Sussidi e contributi scolastici (borse di studio)	12
3.Borse di studio per l'estero	13
4.Elenco Scuole Italiane nel Mondo	13